



Scuola IMT Alti Studi Lucca
Regolamento per il funzionamento della Commissione Paritetica Docenti-Studenti

Sommario

Articolo 1 - Finalità e oggetto	2
Articolo 2 - Composizione e nomina	2
Articolo 3 - Durata del mandato	2
Articolo 4 - Incompatibilità	2
Articolo 5 - Compiti della CPDS	2
Articolo 6 - Funzionamento della CPDS	3
Articolo 7 - Trasparenza e riservatezza	4
Articolo 8 - Norme finali	4

Articolo 1 - Finalità e oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento della Commissione Paritetica Docenti-Studenti (di seguito "CPDS") della Scuola IMT Alti Studi Lucca (di seguito "Scuola") in linea con quanto previsto dalla normativa nazionale e interna e dal sistema AVA (Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento).

Articolo 2 - Composizione e nomina

1. La CPDS è nominata con Decreto della Rettrice/del Rettore ed è composta, nel rispetto della rappresentanza di genere, da:
 - a. tre Professoresse/Professori di ruolo della Scuola, tra cui la Rettrice/il Rettore designa la Presidentessa/il Presidente;
 - b. tre allieve/i di dottorato della Scuola, i cui nominativi sono proposti dalla comunità studentesca.
2. Alle/ai componenti della CPDS non viene corrisposta alcuna indennità di funzione o gettone di presenza. La partecipazione alla CPDS non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti o indennità o rimborsi spese.
3. Le/I componenti della CPDS rendono pubblico il proprio curriculum sul sito istituzionale.

Articolo 3 - Durata del mandato

1. La CPDS resta in carica tre anni e decade contestualmente alla fine del mandato della Rettrice/del Rettore della Scuola.
2. Il mandato della componente docente può essere rinnovato una sola volta consecutivamente.
3. Il mandato della componente studentesca ha durata biennale e non è rinnovabile.
4. Tutte/i le/i componenti che cessano prima della conclusione del mandato della CPDS sono sostituite/i, con Decreto della Rettrice/del Rettore, limitatamente al periodo necessario al completamento del mandato stesso.

Articolo 4 - Incompatibilità

1. Non possono fare parte della CPDS le Coordinatrici/i Coordinatori dei Programmi di Dottorato, le/i Responsabili dei curricula dottorali, le/i componenti del Presidio della Qualità e del Nucleo di Valutazione.

Articolo 5 - Compiti della CPDS

1. La Presidentessa/il Presidente rappresenta la CPDS e ne promuove e coordina le attività.
2. La CPDS ha il compito di:
 - a. monitorare l'offerta formativa e la qualità della didattica da parte del personale docente e ricercatore;
 - b. proporre indicatori per la valutazione della qualità dell'offerta formativa;

- c. formulare commenti e proposte sull'offerta formativa nell'ambito del processo di riesame annuale;
 - d. monitorare la qualità dei servizi offerti alle allieve/agli allievi.
3. La CPDS collabora con tutti gli Organismi interessati in materia di Assicurazione Qualità, in particolare il Presidio della Qualità e il Nucleo di Valutazione.
 4. La CPDS redige e approva entro il 31 dicembre di ogni anno una relazione che analizza l'offerta formativa e i servizi rivolti alla comunità studentesca, con particolare riferimento agli esiti delle rilevazioni delle opinioni delle allieve e degli allievi, e riporta proposte volte al miglioramento della qualità e dell'efficacia dei servizi e delle strutture. Una volta approvata, la relazione viene trasmessa dalla Presidentessa/dal Presidente al Presidio della Qualità e al Nucleo di Valutazione. La relazione è altresì portata all'attenzione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile e resa pubblica sul sito istituzionale. La CPDS cura, infine, l'organizzazione di un evento per la restituzione della relazione annuale all'intera comunità della Scuola.

Articolo 6 - Funzionamento della CPDS

1. La Presidentessa/il Presidente designa tra la componente studentesca la segretaria/il segretario verbalizzante.
2. La Presidentessa/il Presidente convoca e presiede le riunioni della CPDS e ne stabilisce l'ordine del giorno. In caso di assenza o impedimento della Presidentessa/del Presidente, la seduta è presieduta dalla/dal componente anagraficamente più anziana/o.
3. Per assicurare l'adempimento dei propri compiti la CPDS si riunisce, di norma, una volta al mese. Il calendario delle sedute è reso pubblico sul sito istituzionale.
4. Per la validità della riunione è richiesta la presenza di almeno quattro componenti.
5. Le riunioni possono avere luogo in modalità telematica. In tal caso, la Presidentessa/il Presidente, o chi la/o sostituisce, deve verificare la presenza della maggioranza delle/dei componenti richiesta dal comma 4, identificando, personalmente e in modo certo, tutte/i le/i partecipanti collegate/i, e assicurarsi che gli strumenti utilizzati consentano alle/ai partecipanti di seguire in tempo reale la discussione e intervenire nella trattazione degli argomenti.
6. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto della Presidentessa/del Presidente.
7. Le sedute della CPDS non sono pubbliche. Per la trattazione di particolari tematiche, possono partecipare, su invito della Presidentessa/del Presidente, le/i referenti dei Programmi di Dottorato, altri soggetti interni della Scuola o soggetti esterni, senza diritto di voto.
8. Per ciascuna riunione della CPDS viene redatto apposito verbale, sottoscritto dalla Presidentessa/dal Presidente e dalla/dal segretaria/o verbalizzante. Una volta approvato, il verbale viene trasmesso all'ufficio competente al Presidio della Qualità e al Nucleo di Valutazione. Ove necessario, il verbale, o un estratto dello stesso, può essere inviato alla Rettrice/al Rettore e alla Direttrice/al Direttore Generale.

9. Le deliberazioni assunte sono rese disponibili sulla rete interna della Scuola entro sette giorni dalla loro approvazione formale e ne viene data informazione tempestiva alla comunità.

Articolo 7 - Trasparenza e riservatezza

1. Al fine di consentire alla CPDS la piena autonomia operativa nello svolgimento dei propri compiti, la Scuola garantisce accesso ai dati relativi alle rilevazioni delle opinioni della comunità studentesca e agli altri dati necessari allo svolgimento dei propri compiti.
2. Per le/i componenti della CPDS vige l'obbligo di riservatezza su fatti e documenti di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ruolo. Le/I componenti della CPDS sono tenuti a osservare scrupolosamente il dovere di riservatezza fino alla pubblicazione degli atti e/o fino all'eventuale divulgazione delle notizie in questione da parte dell'Amministrazione, fatto salvo il caso in cui su aspetti specifici la/il componente della CPDS ritenga necessario confrontarsi con le colleghe/i colleghi, rispettivamente docenti o allieve/i, della Scuola e negli stretti limiti di tale necessità. La violazione di tale dovere costituisce un'infrazione alle norme del Codice di Comportamento della Scuola.

Articolo 8 - Norme finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia e ai regolamenti della Scuola.